Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I **Anno 114° — Numero 96**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - **Giovedì, 12 aprile 1973** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.	Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 1972, n. **1140**.

Rettifica del decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1968, n. 772, concernente il trasferimento di un posto di professore di ruolo presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1968, n. 772, con il quale, tra altri, è stato assegnato un nuovo posto di professore di ruolo alla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma per il raddoppiamento della cattedra di clinica delle malattie infettive, ai sensi dell'art. 1 della legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Rilevata l'opportunità, nel superiore interesse degli studi, di trasferire il posto predetto, resosi vacante dal 1° novembre 1972, al raddoppiamento della cattedra di semeiotica medica;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Il decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1968, n. 772, citato nelle premesse, è parzialmente rettificato nel senso che il posto di professore di ruolo assegnato alla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma per il raddoppiamento della cattedra di malattie infettive è destinato, con effetto dall'anno accademico 1972-73, al raddoppiamento della cattedra di semeiotica medica presso la facoltà medesima.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1973
Atti di Governo, registro n. 257, *foglio n.* 45. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 febbraio 1973, n. **74**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso;

L'art. 140, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia è modificato nel senso che la scuola in igiene muta la denominazione in quella di igiene e medicina preventiva.

Nello stesso elenco la scuola in medicina scolastica è soppressa.

Gli articoli 178-179 relativi alla « Scuola di specializzazione in igiene » che muta la denominazione in quella di « Scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva » sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva

Art. 178. — La scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva ha la durata di tre anni.

La scuola conferisce il diploma di specialista in igiene e medicina preventiva con gli orientamenti di sanità pubblica, laboratorio, igiene e tecnica ospedaliera, igiene e medicina scolastica.

Alla scuola sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia in numero di venti (20) per ogni anno di corso.

Art. 179. — Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti:

1° *Anno*:

Metodologia statistica e biometria;
Psicologia;
Microbiologia e immunologia;
Parassitologia;
Epidemiologia e profilassi generale;
Educazione sanitaria.

2° *Anno*:

Patologia e clinica delle malattie infettive;
Epidemiologia e profilassi delle malattie infettive;
Patologia e clinica delle malattie non infettive di importanza sociale;
Epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale;
Demografia e statistica sanitaria;
Legislazione e organizzazione sanitaria.

3° *Anno* (con orientamento di sanità pubblica):

Approvigionamento idrico; raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi;
Inquinamenti atmosferici;
Igiene edilizia e urbanistica;
Igiene dell'alimentazione;
Igiene e medicina scolastica;
Igiene ospedaliera;
Servizi di sanità pubblica;
(*con orientamento di laboratorio*)
Microscopia applicata all'igiene;
Microbiologia applicata all'igiene;
Chimica clinica;
Accertamento diagnostico delle malattie batteriche e parassitarie;
Accertamento diagnostico delle infezioni virali;
Nozioni di anatomia e istologia patologica.

Materie complementari:

Ispezioni delle carni;
Geologia applicata all'igiene;
Igiene mentale;
Malattie mentali e loro prevenzioni;
Diritto sanitario;
Igiene navale e dell'emigrazione;
Antropologia culturale e sociologica;
Malattie tropicali;
Istituzioni di matematica;
Genetica;
Gerontologia e geriatria;
Elementi di economia politica;
(*con orientamento di igiene e tecnica e direzione ospedaliera*)
Storia degli ospedali e principi metodologici dell'assistenza ospedaliera;
Igiene e tecnica delle costruzioni ospedaliere, arredamento ed impianti sanitari;
Organizzazione e funzione degli ospedali generali e speciali;
Diritto amministrativo e legislazione ospedaliera;
Igiene dell'alimentazione, ispezione degli alimenti, dietologia ospedaliera;
Selezione e istruzione professionale del personale ospedaliero;
Organizzazione e funzione dei laboratori di analisi di accertamento necroscopico;
(*con orientamento di igiene e medicina scolastica*)
Auxologia normale e patologica;
Epidemiologia e profilassi delle malattie dell'età scolare;
Servizi di medicina scolastica;
Elementi di psicologia e pedagogia per l'età scolare;
Assistenza para-scolastica;
Edilizia scolastica.

Gli articoli da 236 a 241 relativi al corso di perfezionamento in medicina scolastica sono soppressi, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 1973

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *aprile* 1973
Atti di Governo, registro n. 257, *foglio n.* 37. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 febbraio 1973, n. **75.**

Rettifica del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1967, n. 1063, concernente il trasferimento di un posto di professore di ruolo presso la facoltà di magistero dell'Università di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1967, n. 1063, con il quale è stato assegnato, tra altri, un nuovo posto di professore di ruolo alla facoltà di magistero dell'Università di Torino per il raddoppiamento della cattedra di storia della filosofia, ai sensi della legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Visto il verbale dell'adunanza del 7 novembre 1972, nella quale la predetta facoltà ha formulato la proposta intesa ad ottenere che il posto anzidetto venga trasferito, in considerazione dell'elevato numero di studenti, al raddoppiamento della cattedra di sociologia;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1967, n. 1063, citato nelle premesse, è parzialmente rettificato nel senso che, con effetto dall'anno accademico

1972-73, alla facoltà di magistero dell'Università di Torino è assegnato, ai sensi della legge 24 febbraio 1967, n. 62, un posto di professore di ruolo per il raddoppiamento della cattedra di sociologia, anzichè per il raddoppiamento della cattedra di storia della filosofia.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 1973

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *aprile* 1973
Atti di Governo, registro n. 257, *foglio n.* 44. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 febbraio 1973, n. 76.

Modificazioni allo statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità presso l'Istituto bancario San Paolo di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238;

Visto lo statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità presso l'Istituto bancario San Paolo di Torino, con sede in Torino, approvato con proprio decreto in data 16 dicembre 1959, n. 1257, e modificato con propri decreti in data 17 ottobre 1961, n. 1189, 15 dicembre 1967, n. 1427 e 18 marzo 1969, n. 187;

Viste le deliberazioni assunte dal consiglio di amministrazione della sezione in data 27 maggio 1971 e 30 novembre 1971;

Vista la deliberazione assunta dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' approvata la modificazione del secondo comma dell'art. 11 dello statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità presso l'Istituto bancario San Paolo di Torino, con sede in Torino, in conformità del seguente testo:

« Il fondo di dotazione è costituito dalla somma di L. 6 miliardi assegnata dall'Istituto ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1973

LEONE

MALAGÒDI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *aprile* 1973
Atti di Governo, registro n. 257, *foglio n.* 56. VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1973, n. 77.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 53, relativo all'elenco degli insegnamenti fondamentali del corso di laurea in lettere è modificato nel senso che l'insegnamento di « Storia greca e storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana) » viene scisso nei seguenti insegnamenti:

Storia greca;
Storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana).

Art. 60. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti:

Tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio;
Fisiopatologia clinica;
Analisi chimico-cliniche.

Art. 68. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali sono aggiunti quelli di:

Conservazione della natura;
Biologia marina;
Chimica agraria;
Biometria;
Geologia stratigrafica;
Sedimentologia;
Micropaleontologia;
Vulcanologia;
Oceanografia;
Pedologia;
Paleobotanica.

Nello stesso elenco l'insegnamento complementare di « Fisica terrestre e climatologia » muta la denominazione in quella di « Fisica terrestre ».

Nello stesso articolo, dopo l'elenco degli insegnamenti complementari, il secondo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

« E' inoltre obbligatoria la frequenza (internato) per un biennio in un laboratorio e per un anno in un altro laboratorio, per la preparazione rispettivamente della dissertazione di laurea e di una sottotesi. La dissertazione di laurea e la sottotesi debbono essere una di argomento biologico e l'altra di argomento geomineralogico ».

Art. 69. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche sono aggiunti quelli di:

Conservazione della natura;
Biologia marina;
Citogenetica;
Biochimica industriale;
Biometria;
Immunologia;
Virologia.

Nello stesso articolo, dopo l'elenco degli insegnamenti complementari, il terzo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

« E' inoltre obbligatoria la frequenza (internato) per un biennio al laboratorio scelto per la dissertazione di laurea e per un anno ad un laboratorio diverso da quello scelto per la dissertazione stessa ».

Art. 70. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze geologiche sono aggiunti quelli di:

Rilevamento geologico:
Geotecnica;
Paleobotanica;
Paleontologia umana;
Mineralogia sistematica;
Geologia strutturale;
Geofisica applicata;
Geologia degli idrocarburi;
Geologia nucleare;
Geologia regionale;
Vulcanologia;
Oceanografia;
Idrogeologia;
Geopedologia;
Cristallochimica;
Petrografia sedimentaria;
Statistica.

Nello stesso articolo, dopo l'elenco degli insegnamenti complementari il settimo comma è modificato nel senso che l'ultima parola in parentesi (biennale) è abrogata e sostituita dall'ordinale I.

Nello stesso articolo l'ottavo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

« E' obbligatoria nel secondo biennio la frequenza (internato) per due anni nell'istituto di geologia o di paleontologia o di mineralogia e petrografia per la preparazione di una dissertazione (tesi) sperimentale di laurea ».

Art. 73, relativo alle norme generali e particolari a ciascun corso di studi è modificato come segue:

Per il corso di laurea in scienze naturali il punto 3) è abrogato e sostituito dal seguente:

3) Discussione della sottotesi.

Per il corso di laurea in scienze biologiche il punto 3) è abrogato e sostituito dal seguente:

3) Discussione di un argomento orale o scritto, preferibilmente nella materia scelta per l'internato annuale.

Per il corso di laurea in scienze geologiche i punti 1) e 2) sono abrogati e sostituiti dal seguente:

Discussione della dissertazione sperimentale scritta.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1973

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1973
Atti di Governo, registro n. 257, foglio n. 40. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1973, n. **78.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797 e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Il decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1972, n. 828 è integrato nel senso che all'art. 33 relativo all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio è aggiunto il seguente:

Programmazione e pianificazione aziendale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1973

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *aprile* 1973
Atti di Governo, registro n. 257, *foglio n.* 39. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1973, n. **79.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 98. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto il seguente:

Neurofisiologia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1973

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *aprile* 1973
Atti di Governo, registro n. 257, *foglio n.* 38. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 febbraio 1973, n. **80.**

Autorizzazione all'Istituto universitario di architettura di Venezia ad acquistare un immobile.

N. 80. Decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Istituto universitario di architettura di Venezia viene autorizzato ad acquistare un immobile sito in Venezia, sestiere S. Croce numeri civili 1621/24, descritto nel nuovo catasto edilizio urbano di Venezia alla partita n. 10191, foglio n. 11, mappali 975 sub 15 - 976 - 1401 sub 2, mappali 1401 sub 1 al prezzo di L. 163.000.000.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *aprile* 1973
Atti di Governo, registro n. 257, *foglio n.* 36. — VALENTINI

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1972.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Reggio Calabria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 10 aprile 1968, registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 1968, registro n. 6, foglio n. 177;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' ricostituita, nella provincia di Reggio Calabria presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Felletti dott. Fausto, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro;

Romeo dott. Raffaele, funzionario dell'ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Palombo ing. Antonio, rappresentante del genio civile;

Malara cav. uff. Diego, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Zimbalatti dott. Vincenzo, rappresentante dello ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Alvaro Giovanni, Dascola Simone, Pennestrì Antonio, Bagnato dott. Carmelo, Triolo Carmelo, Chirico avv. Demetrio e Triveri cav. Domenico, rappresentanti dei lavoratori;

Nicolò ing. Domenico, Torchia avv. Gennaro, Mileto dott. Angelo e Caruso dott. Salvatore, rappresentanti dei datori di lavoro;

Stracuzza Vincenzo, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della commissione predetta, facenti parte dell'amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dallo art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificata dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul capitolo 1250 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 maggio 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1973
Registro n. 7 Lavoro e prev. soc., foglio n. 343

(4503)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1972.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Sondrio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 1° luglio 1970, registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 1970, registro n. 10, foglio n. 380;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' ricostituita, nella provincia di Sondrio presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Russo dott. Carmelo, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro;

Minervini dott. Mario, funzionario dell'ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Mietta Mario, rappresentante del genio civile;

Songini per. edil. Silvano, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

D'Amato dott. Giuseppe, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Contini Natale, Gianoncelli Virgilio, Giuliani Rosalinda, Carlone Roberto, Dalle Grave Valerio, Quattrini Cristiano e Contini Aldo, rappresentanti dei lavoratori;

Massera comm. per. chim. Virgilio, Andreani Mario, Giannini Luciano e Maspes Alfredo, rappresentanti dei datori di lavoro;

Segattini Tullio, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della commissione predetta, facenti parte dell'amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificata dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul capitolo 1250 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 settembre 1972

Il Ministro: COPPO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1973
Registro n. 7 Lavoro e prev. soc., foglio n. 349

(4500)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1972.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Savona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 3 dicembre 1969, registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 1969, registro n. 13, foglio n. 382;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' ricostituita, nella provincia di Savona presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Morciano dott. Armando, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro;

Catera dott. Umberto, funzionario dell'ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Caviglia geom. Enrico, rappresentante del genio civile;

Baldassini geom. Aldo, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Baldelli dott. Bruno, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Imovigli Santo, Barbieri Giancarlo, Ferrari Angelo, Pollero Giuseppe, Ghio Emanuele, Pastore Renato e La Porta Edoardo, rappresentanti dei lavoratori;

Marconcini dott. Giuliano, Chiaramonti Edoardo, Filippelli Giovanni e Crisafulli Giovanni Paolo, rappresentanti dei datori di lavoro;

Gadani geom. Giorgio, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della commissione predetta, facenti parte dell'amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dallo art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificata dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul capitolo 1250 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 settembre 1972

Il Ministro: COPPO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1973
Registro n. 7 Lavoro e prev. soc., foglio n. 350

(4501)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1972.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Udine.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1970, registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 1970, registro n. 4, foglio n. 190;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' ricostituita, nella provincia di Udine presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Sbuelz dott. Luciano, direttore dell'ufficio del lavoro;

Arena dott. Francesco, funzionario dell'ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Lo Giudice ing. sup. Rocco, rappresentante del Genio civile;

De Colle dott. Francesco, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Pezzali dott. Antonio, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Bellina Eligio, Fattoretto Danilo, Canzutti Aldo, Balbusso Ennio, Burg Luigi, Petrozzi Carlo e Cisilino Roberto, rappresentanti dei lavoratori;

Bulligan Bruno, Minotti Marzari geom. Aldo, Rossi dott. Augusto e Ingenito Francesco, rappresentanti dei datori di lavoro;

Ferrin Romano, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della commissione predetta, facenti parte dell'amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificata dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul capitolo 1250 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 settembre 1972

Il Ministro: COPPO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1973
Registro n. 1 Lavoro e prev. soc., foglio n. 40

(4502)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1972.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Pistoia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 10 aprile 1968, registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 1968, registro n. 6, foglio n. 176;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' ricostituita, nella provincia di Pistoia, presso lo ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Melchiori dott. Giovanni, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro;

Fabbrizzi avv. Salvatore, funzionario dell'ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Giorgetti geom. Mauro, rappresentante del genio civile;

Cortesi dott. Alberto, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Noci dott. Giuliano, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Battiloni Graziano, Innocenti Osvaldo, Bargiacchi Loris, Rustici Vittorio, Gori Sauro, Panconesi Aldo e Troccoletti Ernesto, rappresentanti dei lavoratori.

Ferri dott. Feriano, Luconi Fabio, Anniballi Luigi e Chiappelli rag. Graziano, rappresentanti dei datori di lavoro;

Franceschelli Armando, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della commissione predetta, facenti parte dell'amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dallo art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificata dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul capitolo 1250 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 settembre 1972

Il Ministro: COPPO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1973
Registro n. 7 Lavoro e prev. soc., foglio n. 351

(4504)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1972.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Piacenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 1969, registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1969, registro n. 13, foglio n. 99;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' ricostituita, nella provincia di Piacenza presso lo ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Licari dott. Gaetano, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro;

Munari dott. Franco, funzionario dell'ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Zaghis geom. Licio, rappresentante del genio civile;

Ferrari dott. Piergiacomo, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Belli esp. princ. Pietro, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Petrucci Dovilio, Pronti Giuseppe, Marenghi Giuseppe, Ramponi Anselmo, Raboni Clelia, Bertoli Gaetano e Cacciatori Ermanno, rappresentanti dei lavoratori;

Grassini dott. Giulio Cesare, Moretti dott. Diego, Soressi Emilio e Muratori comm. Vittorio, rappresentanti dei datori di lavoro;

Sidoli per. agr. Angelo, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della commissione predetta, facenti parte dell'amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dallo art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificata dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul capitolo 1250 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 settembre 1972

Il Ministro: COPPO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1973
Registro n. 7 Lavoro e prev. soc., foglio n. 352

(4505)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1972.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Macerata.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 4 febbraio 1970, registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 1970, registro numero 4, foglio n. 366;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' ricostituita, nella provincia di Macerata presso lo ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Pagnanelli dott. Gino, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro;

Bilardo dott. Enzo, funzionario dell'ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Gambacorta ing. Filippo, rappresentante del genio civile;

Spaccesi dott. Cesare, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Monachesi dott. Luigi, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Venturi Domenico, Negri Guido, Fontanella Giancarlo, Cabascia Ivo, Palmieri Renzo, Lattanzi Giulio e Alunni Armando, rappresentanti dei lavoratori;

Antognozzi dott. Lucio, Aldrighetti dott. Antonio, Gentili Rodolfo e Pingi rag. Luciano, rappresentanti dei datori di lavoro;

Failla per. agr. Mario, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della commissione predetta, facenti parte dell'amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dallo art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificata dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul capitolo 1250 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 settembre 1972

Il Ministro: COPPO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *gennaio* 1973
Registro n. 7 *Lavoro e prev. soc., foglio n.* 354

(4507)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1972.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Pavia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 1969, registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1969, registro n. 13, foglio n. 102;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' ricostituita, nella provincia di Pavia presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Omodeo-Zorini dott. Girolamo, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro;

Antoninetti dott. Cesare, funzionario dell'ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Borghi geom. Aldo, rappresentante del genio civile;

Ruffino dott. Luigi, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;;

Ritagliati dott. Aldo, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Guazzoni Franco, Lazzaroni Vittorio, Bordoni Franco, Rizzi Francesco, Ferrero Ugo, Lisca geometra Giuliano e Garlaschelli Luigi, rappresentanti dei lavoratori;

Gilardoni rag. Giacomo, Marchesi rag. Giovanni, Diegoli dott. Gabriele e Bruni Pietro, rappresentanti dei datori di lavoro;

Ramaioli cav. Attilio, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della commissione predetta, facenti parte dell'amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dallo art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificata dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul capitolo 1250 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 settembre 1972

Il Ministro: COPPO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *gennaio* 1973
Registro n. 7 *Lavoro e prev. soc., foglio n.* 353

(4506)

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1973.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali produttrici di fibre artificiali e sintetiche operanti in provincia di Forlì.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO.

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Vista la legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 14 settembre 1972, con il quale è stata dichiarata, con effetto dal 1° luglio

1972, la condizione di crisi economica delle aziende industriali produttrici di fibre artificiali e sintetiche operanti in provincia di Forlì;

Rilevata la permanenza della predetta condizione di crisi economica;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di bologna;

Decreta:

La durata dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali produttrici di fibre artificiali e sintetiche operanti in provincia di Forlì, è prolungata a sei mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 febbraio 1973

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

(5716)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1973.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Campobasso, ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1973.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1957, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1973 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Campobasso;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), e 54 del testo unico appovato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Campobasso è autorizzata ad esigere per l'anno 1973 è stabilita nella misura di 3%.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1973 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Campobasso sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e del'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 10 marzo 1973

p. *Il Ministro*: PAPA

(4550)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1973.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.R.E. - Industrie riunite eurodomestici, stabilimento di Napoli.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 9 giugno 1972 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. I.R.E. - Industrie riunite eurodomestici, stabilimento di Napoli, con effetto dal 5 giugno 1972;

Visto il decreto ministeriale 4 settembre 1972 di proroga a sei mesi del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale 9 giugno 1972;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.R.E. - Industrie riunite eurodomestici, stabilimento di Napoli, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 aprile 1973

Il Ministro: COPPO

(5713)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1973.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali produttrici di autoveicoli industriali e di macchine agricole in provincia di Brescia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Vista la legge 8 agosto 1972, n. 464;
Visto il decreto interministeriale 6 aprile 1972 di dichiarazione della condizione di crisi economica delle aziende industriali produttrici di autoveicoli industriali e di macchine agricole in provincia di Brescia, con effetto dall'11 ottobre 1971;
Visto il decreto ministeriale 15 giugno 1972 di proroga a sei mesi del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato provvedimento interministeriale;
Rilevata la permanenza della predetta condizione di crisi economica;
Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali produttrici di autoveicoli industriali e di macchine agricole in provincia di Brescia, è prolungato a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 aprile 1973

Il Ministro: COPPO

(5712)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1973.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti da aziende industriali produttrici di mobili per macchine per cucire operanti in provincia di Pavia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Vista la legge 8 agosto 1972, n. 464;
Visto il decreto interministeriale 6 aprile 1972 di dichiarazione della condizione di crisi economica delle aziende industriali produttrici di mobili per macchine per cucire operanti in provincia di Pavia, con effetto dal 1° dicembre 1971;
Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1972, di proroga a sei mesi del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato provvedimento interministeriale;
Rilevata la permanenza della predetta condizione di crisi economica;
Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore degli operai dipendenti da aziende industriali produttrici di mobili per macchine per cucire operanti in provincia di Pavia, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 aprile 1973

Il Ministro: COPPO

(5715)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1973.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti da aziende industriali produttrici di macchine utensili per la lavorazione dei metalli operanti in provincia di Padova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Vista la legge 8 agosto 1972, n. 464;
Visto il decreto interministeriale 5 febbraio 1972 di dichiarazione della condizione di crisi economica delle aziende industriali produttrici di macchine utensili per la lavorazione dei metalil operanti in provinica di Padova, con effetto dal 13 settembre 1971;
Visto il decreto ministeriale 2 maggio 1972, di proroga a sei mesi del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato provvedimento interministeriale;
Rilevata la permanenza della predetta condizione di crisi economica;
Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore degli operai dipendenti da aziende industriali produttrici di macchine utensili per la lavorazione dei metalli operanti in provincia di Padova, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 aprile 1973

Il Ministro: COPPO

(5717)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1973.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti da aziende industriali esercenti la costruzione di macchine agricole in provincia di Modena.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Vista la legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 17 aprile 1972 di dichiarazione della condizione di crisi economica delle aziende industriali esercenti la costruzione di macchine agricole in provincia di Modena, con effetto dall'11 ottobre 1971;

Visto il decreto interministeriale 15 giugno 1972, di proroga a sei mesi del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato provvedimento interministeriale;

Rilevata la permanenza della predetta condizione di crisi economica;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale disposta in favore degli operai dipendenti da aziende industriali esercenti la costruzione di macchine agricole in provincia di Modena, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 aprile 1973

Il Ministro: COPPO

(5714)

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1973.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali costruttrici di ascensori e montacarichi operanti in provincia di Salerno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Vista la legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 6 aprile 1972 di dichiarazione della condizione di crisi economica delle aziende industriali costruttrici ascensori e montacarichi imperanti in provincia di Salerno, con effetto dal 17 gennaio 1972;

Visto il decreto ministeriale 6 giugno 1972 di proroga a sei mesi del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato provvedimento interministeriale;

Rilevata la permanenza della predetta condizione di crisi economica;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti delle aziende industriali costruttrici di ascensori e montacarichi operanti in provincia di Salerno, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 aprile 1973

Il Ministro: COPPO

(5711)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale « Vigezzo »

Con decreto n. 1355, del 26 febbraio 1973, la società Terme di Vigezzo della dott.ssa Poscio Ines & C. S.n.c., con sede in Malesco, provincia di Novara, è autorizzata a mettere in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale denominata « Vigezzo », di cui al decreto ministeriale n. 1111 del 28 luglio 1970, anche in recipienti di vetro della capacità di un litro e mezzo, che saranno contrassegnati da etichette uguali a quelle autorizzate, per i recipienti da un litro, con il citato decreto.

La società Terme di Vigezzo è altresì autorizzata ad apporre sugli stessi recipienti lo stampato accessorio sul quale figura il marchio formato dalle lettere A.M.V., in colore oro, e le diciture « Diuretica » « Leggerissima » in colore verde, « Oligominerale » in colore oro, « Terme di Vigezzo S.n.c. Malesco (Novara) » in colore verde.

Il tutto conforme agli esemplari allegati al presente decreto. Restano invariate le altre prescrizioni fatte con il decreto ministeriale n. 1111 del 28 luglio 1970.

(3670)

Conferimento di ricompense sanitarie

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 5 febbraio 1973, su proposta del Ministro per la sanità, è stata conferita la medaglia d'oro « Al merito della sanità pubblica » al dott. Giuseppe Amicarelli, già medico condotto.

(3672)

Con decreto del Presidente della Repubblica, in data 5 dicembre 1972, su proposta del Ministro per la sanità, sono state conferite le seguenti benemerenze sanitarie « Al merito della sanità pubblica »:

Medaglia d'oro

Alessi dott. Gaetano, colonnello dei carabinieri comandante dei nuclei antisofisticazioni (N.A.S.);
Busca prof. Luigi;
Di Nicola dott. Giuseppe;
Favuzzi prof. Enrico, colonnello medico, direttore dell'ospedale militare di Roma;
Floris prof. dott. Mario;
Graziosi on. prof. Dante;
Huber dott. Siegfried;
Marcozzi prof. Giovanni;
Spampinato prof. Carmelo;
Vezzoso prof. Bartolomeo.

Medaglia d'argento

De Jaco prof. dott. Mario.

Attestazione

Sergio Achille.

(3673)

Con decreto del Presidente della Repubblica, in data 5 febbraio 1973, su proposta del Ministro per la sanità, sono state conferite le seguenti benemerenze sanitarie « Al merito della sanità pubblica »:

Medaglia d'oro

Monateri dott. Giuseppe;
Pampari prof. dott. Dino.

Medaglia d'argento

Arditi suor Carlalberta al secolo Francesca;
Falcone suor Giovanna;
Scapellato prof. Luigi.

(3675)

Con decreto del Presidente della Repubblica, in data 5 febbraio 1973, su proposta del Ministro per la sanità, è stata conferita la medaglio d'oro « Al merito della sanità pubblica » al dott. Domenico Cardelli, già medico condotto.

(3676)

Autorizzazione all'amministrazione degli istituti ospedalieri di Trento ad istituire presso l'ospedale « S. Chiara » un corso per tecnici di laboratorio medico.

Con decreto n. 900.8/X.83, in data 19 febbraio 1973, del Ministro per la sanità, l'amministrazione degli istituti ospedalieri di Trento è autorizzata ad istituire un corso per tecnici di laboratorio medico con sede presso l'ospedale « S. Chiara ».

(3888)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Modena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 26 marzo 1973, il comune di Modena viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.655.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5641)

Autorizzazione al comune di Firenze ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 26 marzo 1973, il comune di Firenze viene autorizzato ad assumere un mutuo di Lire 38.765.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5642)

Autorizzazione al comune di Lizzano in Belvedere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 25 marzo 1973, il comune di Lizzano in Belvedere (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 108.015.025, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5643)

Autorizzazione al comune di San Lazzaro di Savena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 25 marzo 1973, il comune di San Lazzaro di Savena (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 187.775.211 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5644)

Autorizzazione al comune di Provaglio Val Sabbia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 25 marzo 1973, il comune di Provaglio Val Sabbia (Brescia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.913.102, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5645)

Autorizzazione al comune di Tresigallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 25 marzo 1973, il comune di Tresigallo (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.131.500, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5646)

Autorizzazione al comune di Bertinoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 25 marzo 1973, il comune di Bertinoro (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 170.348.992, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5647)

Autorizzazione al comune di Gemmano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 25 marzo 1973, il comune di Gemmano (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.763.810, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5648)

Autorizzazione al comune di Mercato Saraceno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 25 marzo 1973, il comune di Mercato Saraceno (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 146.566.015 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5649)

Autorizzazione al comune di Misano Adriatico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 25 marzo 1973, il comune di Misano Adriatico (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 116.916.115, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5650)

Autorizzazione al comune di Mondaino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 25 marzo 1973, il comune di Mondaino (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 87.461.745 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5651)

Autorizzazione al comune di Premilcuore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 25 marzo 1973, il comune di Premilcuore (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 83.201.730, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5652)

Autorizzazione al comune di San Giovanni in Marignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 25 marzo 1973, il comune di San Giovanni in Marignano (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.465.545, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5653)

Autorizzazione al comune di San Mauro Pascoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 25 marzo 1973, il comune di San Mauro Pascoli (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 95.788.445, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5654)

Autorizzazione al comune di Santarcangelo di Romagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 25 marzo 1973, il comune di Santarcangelo di Romagna (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 372.854.745 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5655)

Autorizzazione al comune di Castelfranco di Sopra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 25 marzo 1973, il comune di Castelfranco di Sopra (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.065.240 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5657)

Autorizzazione al comune di Cammarata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 27 marzo 1973, il comune di Cammarata (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 256.174.720 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5657)

Autorizzazione al comune di Cattolica Eraclea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 27 marzo 1973, il comune di Cattolica Eraclea (Agrigento) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 405.240.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5658)

Autorizzazione al comune di Cianciana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 27 marzo 1973, il comune di Cianciana (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 157.830.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5659)

Autorizzazione al comune di Siris ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 26 marzo 1973, il comune di Siris (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5660)

Autorizzazione al comune di Siurgus Donigala ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 26 marzo 1973, il comune di Siurgus Donigala (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.870.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5661)

Autorizzazione al comune di Senorbì ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 26 marzo 1973, il comune di Senorbì (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.270.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5662)

Autorizzazione al comune di Serrenti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 26 marzo 1973, il comune di Serrenti (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.820.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5663)

Autorizzazione al comune di Siamanna Siapiccia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 26 marzo 1973, il comune di Siamanna Siapiccia (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.680.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5664)

Autorizzazione al comune di Siddi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 26 marzo 1973, il comune di Siddi (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.340.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5665)

Autorizzazione al comune di Siliqua ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 26 marzo 1973, il comune di Siliqua (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.810.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5666)

Autorizzazione al comune di Simala ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 26 marzo 1973, il comune di Simala (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.350.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5667)

Autorizzazione al comune di Sini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 26 marzo 1973, il comune di Sini (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.580.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5668)

Autorizzazione al comune di Sinnai ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 26 marzo 1973, il comune di Sinnai (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.270.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5669)

Autorizzazione al comune di Arbus ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 26 marzo 1973, il comune di Arbus (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.940.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5670)

Autorizzazione al comune di Arborea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 26 marzo 1973, il comune di Arborea (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.750.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5671)

Autorizzazione al comune di Allai ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 26 marzo 1973, il comune di Allai (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.750.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5672)

Autorizzazione al comune di Ales ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 26 marzo 1973, il comune di Ales (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.990.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5673)

Autorizzazione al comune di Albagiara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 26 marzo 1973, il comune di Albagiara (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.290.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5674)

Autorizzazione al comune di Aidomaggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 26 marzo 1973, il comune di Aidomaggiore (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.830.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5675)

Autorizzazione al comune di Abbasanta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 26 marzo 1973, il comune di Abbasanta (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.860.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5676)

Autorizzazione al comune di Castel San Niccolò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 25 marzo 1973, il comune di Castel San Niccolò (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 119.500.452, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5677)

Autorizzazione al comune di San Giovanni Valdarno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 25 marzo 1973, il comune di San Giovanni Valdarno (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 333.708.495, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5678)

Autorizzazione al comune di Appignano del Tronto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 25 marzo 1973, il comune di Appignano del Tronto (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 58.724.532 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5679)

Autorizzazione al comune di Colli del Tronto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 25 marzo 1973, il comune di Colli del Tronto (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.280.175, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5680)

Autorizzazione al comune di Campofilone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 25 marzo 1973, il comune di Campofilone (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.211.420, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5681)

Autorizzazione al comune di Comunanza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 25 marzo 1973, il comune di Comunanza (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.858.350, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5682)

Autorizzazione al comune di Falerone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio

Con decreto ministeriale in data 25 marzo 1973, il comune di Falerone (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 100.722.160, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5683)

Autorizzazione al comune di Massa Fermana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 25 marzo 1973, il comune di Massa Fermana (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.920.432, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5684)

Autorizzazione al comune di Monsampietro Morico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 25 marzo 1973, il comune di Monsampietro Morico (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.887.475, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5685)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 69

Corso dei cambi del 9 aprile 1973 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	590 —	590 —	589,10	590 —	589 —	590 —	589,98	590 —	590 —	590 —
Dollaro canadese	590,10	590,10	590,90	590,10	588,50	590,10	590 —	590,10	590,10	590,10
Franco svizzero	182,20	182,20	182 —	182,20	181,50	182,20	182,25	182,20	182,20	182,20
Corona danese	95,05	95,05	95,30	95,05	94,75	95,05	95,08	95,05	95,05	95,05
Corona norvegese	100 —	100 —	99,90	100 —	99,75	100 —	99,97	100 —	100 —	100 —
Corona svedese	131,02	131,02	131,30	131,02	130,50	131,05	131,05	131,02	131,02	131,02
Fiorino olandese	200,48	200,48	200,50	200,48	199,75	200,45	200,40	200,48	200,48	200,48
Franco belga	14,73	14,73	14,80	14,73	14,69	14,75	14,7350	14,73	14,73	14,73
Franco francese	129,99	129,99	130,13	129,99	130 —	129,95	129,97	129,99	129,99	129,99
Lira sterlina	1465,35	1465,35	1468 —	1465,35	1461 —	1465,30	1465,65	1465,35	1465,35	1465,35
Marco germanico	207,70	207,70	207,90	207,70	207 —	207,70	207,81	207,70	207,70	207,70
Scellino austriaco	28,5575	28,5575	28,60	28,5575	28,35	28,55	28,56	28,5575	28,55	28,55
Escudo portoghese	23,40	23,40	23,40	23,40	23,20	23,40	23,4075	23,40	23,40	23,40
Peseta spagnola	10,168	10,168	10,20	10,168	10,05	10,15	10,1750	10,168	10,16	10,16
Yen giapponese	2,225	2,225	2,22	2,225	2,19	2,22	2,23	2,225	2,22	2,22

Media dei titoli del 9 aprile 1973

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	101,625
Redimibile 3,50 % 1934	100,30
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,90
» 5 % (Ricostruzione)	97,375
» 5 % (Riforma fondiaria)	96,025
» 5 % (Città di Trieste)	96,725
» 5 % (Beni esteri)	93,675
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	93,825
» 5,50 % » » 1968-83	93,975
» 5,50 % » » 1969-84	95,925
» 6 % » » 1970-85	98,475
» 6 % » » 1971-86	98,70
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	100,075
» » » 5 % 1977	99,925
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1974)	99,35
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,60
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,275
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,875
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,85
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100 —
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,05

Il contabile del portafoglio dello Stato: TARANTO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 aprile 1973

Valuta	Cambio	Valuta	Cambio
Dollaro USA	589,99	Franco francese	129,98
Dollaro canadese	590,05	Lira sterlina	1465,50
Franco svizzero	182,225	Marco germanico	207,755
Corona danese	95,065	Scellino austriaco	28,559
Corona norvegese	99,985	Escudo portoghese	23,404
Corona svedese	131,035	Peseta spagnola	10,171
Fiorino olandese	200,44	Yen giapponese	2,227
Franco belga	14,732		

MINISTERO DELLE FINANZE

Errata-corrige

Nella tabella dei prelievi applicabili dal 1° settembre 1972 al 30 settembre 1972 all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, lettere *a*), *b*) e *c*) del regolamento comunitario n. 120/67 (settore cereali), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 331 del 22 dicembre 1972 devono essere apportate le seguenti rettifiche:

pag. 8288 numero di tariffa ex 10.01-A statistica 02,05,08,12 (frumento tenero e frumento segalato), colonna 7, leggere prelievo del 6 settembre 1972 « 34.337,50 » anzichè « 24.337,50 »;

pag. 8288 numero di tariffa 10.02 statistica 01.04 (segala), colonna 6, leggere prelievo del 5 settembre 1972 « 34.056,25 » anzichè « 24.056,25 »; (*e*)

(*e*)

pag. 8289 numero di tariffa 10.01-A statistica 02,05,08,12 (frumento tenero e frumento segalato), colonna 10, leggere prelievo del 21 settembre 1972 « 27.425,00 » anzichè « 17.425,00 »;

pag. 8290 numero di tariffa ex 11.02-A statistica 005 (semole e semolini di frumento tenero), colonna 5, leggere prelievo del 23 '25 settembre 1972 « 52.306,25 » anzichè « 53.606,25 ».

(3868)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Esito di ricorso

Il Presidente della Repubblica, su parere del Consiglio di Stato (adunanza della sezione seconda dell'8 febbraio 1972) e su proposta del Ministro per i lavori pubblici, ha dichiarato inammissibile, a' termini del secondo comma dell'art. 131 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, il ricorso straordinario al Capo dello Stato, proposto dal sig. Ignazio Gristina avverso la decisione 8 luglio 1965 della commissione di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica (registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 1972, registro n. 22 Lavori pubblici, foglio n. 311).

(3669)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Goro

Con decreto in data 19 febbraio 1973, n. 2190, del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per le finanze, è stato trasferito dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato un terreno di mq. 120, riportato a catasto al comune di Goro al foglio n. 10, mapp. 1240.

(3688)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1971, registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 1971, registro n. 5 Agricoltura e foreste, foglio n. 96, il ricorso straordinario proposto dai signori Matarazzo Vincenzo e Costabile avverso la delibera 28 febbraio 1968, n. 6090, adottata dall'ente di sviluppo in Campania, contenente esclusione dei ricorrenti dalla successione nell'assegnazione del podere già concesso ai genitori dei medesimi, è stato dichiarato inammissibile.

(3689)

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1971, registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 1971, registro n. 5 Agricoltura e foreste, foglio n. 95, il ricorso straordinario promosso da Funtò Antonio, Anna e Rosa, nonché dalla madre dei medesimi signora Lo Bello Maria avverso la delibera 25 maggio 1967 con la quale il presidente dell'ente di sviluppo in Puglia e Lucania revocò nei loro confronti l'assegnazione del podere già assentita al dante causa Funtò Teodoro, è accolto.

(3690)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Corteno

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni, nonché l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la proposta formulata dalla sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, con sede in Milano;

Dispone:

Il dott. Giovanni Fioletti è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Corteno (Brescia).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Uffficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1973

Il Governatore: CARLI

(4109)

Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Vicenza

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio provvedimento in data 25 febbraio 1969 con il quale il sen. avv. Giustino Valmarana fu nominato presidente del Monte di credito su pegno di Vicenza, di 2ª categoria, con sede in Vicenza ed il comm. avv. Alberto Dalle Mole venne confermato vice presidente del predetto Monte;

Considerato che i menzionati nominativi sono scaduti di carica per compiuto periodo statutario;

Dispone:

Il sen. avv. Giustino Valmarana ed il comm. avv. Alberto Dalle Mole sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Vicenza, di 2ª categoria, con sede in Vicenza, con decorrenza dalla data del presente provvedimento e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Uffficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1973

Il Governatore: CARLI

(4110)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Approvazione del piano di zona del comune di Noceto

Con decreto del presidente dela regione Emilia-Romagna n. 90 del 17 febbraio 1973, è stato approvato il piano per l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare, adottato dal comune di Noceto (Parma) con deliberazione n. 30 del 3 maggio 1971.

Copia di tale decreto e degli atti che ne formano parte integrante, muniti del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(3630)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi pubblici, per esami, per l'ammissione alla carriera direttiva dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici universitari.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 6 aprile 1966, n. 202;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1966, n. 1317;

Visti i decreti ministeriali 11 febbraio 1963, 14 marzo 1963 e 15 maggio 1963 di ripartizione dei posti tra i musei e gli orti botanici universitari;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775, che modifica la legge 18 marzo 1968 n. 249;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visti i decreti ministeriali 31 gennaio 1972, in corso di registrazione con i quali sono stati approvati gli atti dei concorsi relativi agli orti botanici delle facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali delle Università di Messina, Milano, Pavia, Torino, che sono risultati deserti;

Visto il decreto ministeriale 1° giugno 1969, registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 1971 registro n. 3, foglio n. 212 con il quale il dott. Mauro Zito è stato nominato curatore in prova presso l'orto botanico dell'Università di Palermo.

Considerato che il dott. Zito ha rassegnato in data 18 maggio 1971 le proprie dimissioni e che il predetto posto risulta pertanto vacante;

Considerato che i concorsi ad un posto di curatore presso gli orti botanici delle facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Perugia e Sassari sono risultati deserti per mancanza di concorrenti, nonchè l'analogo concorso bandito per l'orto botanico dell'Università di Pisa;

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti

Sono indetti i seguenti concorsi pubblici per esami a curatore in prova, nel ruolo organico dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici universitari presso i seguenti orti botanici:

Università di Messina: concorso ad un posto di curatore presso l'orto botanico della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;

Università di Milano: concorso ad un posto di curatore presso l'orto botanico della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;

Università di Palermo: concorso ad un posto di curatore presso l'orto botanico della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;

Università di Pavia: concorso ad un posto di curatore presso l'orto botanico della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;

Università di Perugia: concorso ad un posto di curatore presso l'orto botanico della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;

Università di Pisa: concorso ad un posto di curatore presso l'orto botanico della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;

Università di Sassari: concorso ad un posto di curatore presso l'orto botanico della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;

Università di Torino: concorso ad un posto di curatore presso l'orto botanico della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione ai concorsi è prescritto il possesso del diploma di laurea in scienze naturali o in scienze biologiche, ovvero in scienze agrarie o in scienze forestali.

Gli aspiranti non debbono avere superato l'età di 40 anni alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo articolo 3 per la presentazione delle domande di ammissione, salvo le elevazioni di tale limite previste dalle norme in vigore.

Art. 3.

Domanda e termine di presentazione

La domanda di ammissione a ciascuno dei concorsi indicati nel precedente art. 1, redatta su carta legale da L. 500 in conformità allo schema esemplificativo di cui all'allegato 1 del presente bando, dovrà essere indirizzata e fatta pervenire al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale dell'istruzione universitaria Divisione VI, entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Saranno considerate prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro di data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

Dichiarazioni da formulare nella domanda

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare:

a) cognome e nome;

b) luogo e data di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il titolo di studio;

e) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

g) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni, con la indicazione, relativamente ai servizi già conclusi, delle cause di risoluzione degli stessi;

h) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

l) la propria attuale residenza e l'indirizzo, con il relativo numero di codice di avviamento postale, al quale si desidera che siano effettuate le eventuali comunicazioni, impegnandosi a segnalare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire successivamente;

m) i titoli che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante con firma autografa, autenticata da un notaio o dal segretario comunale del comune di residenza.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o prestino servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente, del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

La domanda dovrà contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra. L'omissione di una sola di esse, se non sanabile, determinerà la invalidità e, conseguentemente, la inaccoglibilità della domanda stessa e l'esclusione dell'aspirante dal concorso.

Art. 5.

Rinvio circa le modalità di svolgimento del concorso

Le commissioni esaminatrici saranno nominate e composte ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1966, n. 1317. Per le modalità di espletamento del concorso, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 6.

Prove d'esame e votazione

Le prove d'esame si svolgeranno presso le sedi universitarie cui si riferiscono i posti messi a concorso entro sei mesi dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* e consisteranno in tre prove scritte vertenti su temi di botanica generale e sistematica e di fisiologia vegetale, ed in un colloquio sulle stesse discipline oggetto delle prove scritte e su nozioni dell'amministrazione del patrimonio e di contabilità generale dello Stato.

Il candidato è tenuto pure a dimostrare la conoscenza di una lingua straniera a sua scelta tra l'inglese, il tedesco, il francese e il russo.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Del diario di tali prove sarà dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Saranno ammessi alla prova orale solo i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguano l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna prova scritta.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima della data di svolgimento della prova stessa.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà riportato una valutazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto riportato da ciascuno di essi e, nello stesso giorno, curerà l'affissione di tale elenco nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà determinata sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte ed il voto ottenuto nella prova orale.

Art. 7.

Riserva di posti e preferenza a parità di merito

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione VI, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data successiva a quella della comunicazione relativa all'esito dell'esame, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di preferenza o precedenza nella nomina.

Al fine dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra o per servizio ed assimilati, dei congiunti, dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali e loro congiunti e dei coniugati, gli interessati dovranno produrre gli appositi certificati rilasciati dalle competenti autorità.

Art. 8.

Approvazione della graduatoria di merito dei vincitori e degli idonei. Presentazione dei documenti per la nomina

La graduatoria di merito dei vincitori e degli idonei, formata dalla commissione esaminatrice ai sensi dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale, sotto condizione del possesso dei requisiti da parte dei candidati per l'ammissione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dall'amministrazione a presentare, sotto pena di decadenza nel termine di trenta giorni, decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita in bollo da L. 500 rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato in bollo da L. 500, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano, anche ai fini del presente decreto, coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

3) certificato in bollo da L. 500, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato goda dei diritti politici e che non sia incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, impediscano il godimento dei diritti predetti;

4) diploma originale o copia notarile del titolo di studio;

5) certificato generale del casellario giudiziale in bollo da L. 500, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente;

6) certificato su carta da bollo da L. 500 rilasciato dal medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, da cui risulti che il candidato ha l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego oggetto del presente bando di concorso. Per gli invalidi di guerra o per fatti di guerra e per gli invalidi per servizio e per lavoro, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se la eventuale invalidità dell'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei colleghi di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

In ogni caso nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 873.

L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati vincitori per i quali lo ritenga necessario.

7) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciata dalla competente autorità militare con marche da bollo da L. 500 sul primo foglio, ovvero foglio di congedo illimitato o copia autentica in bollo dello stesso. Per i candidati che non hanno prestato servizio militare il certificato di esito di leva in bollo da L. 500.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva dovranno produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 500;

8) stato di famiglia, rilasciato dal comune di residenza attestante eventualmente anche la condizione di capo di famiglia numerosa, per i coniugati ed i vedovi con prole.

Gli impiegati statali di ruolo, anche se in prova, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 4) e 6) del presente articolo, ma dovranno esibire copia in carta da bollo da L. 500 dello stato matricolare con la indicazione delle note di qualifica e dei giudizi complessivi riportati.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 5), 6) e 8) non debbono essere stati rilasciati in data anteriore a tre mesi da quella di ricezione della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo.

Art. 9.

Nomina dei vincitori

La graduatoria di merito dei vincitori e degli idonei sarà formata in base ai risultati degli esami.

Dei risultati dei concorsi verrà data notizia sul Bollettino Ufficiale, parte II, del Ministero della pubblica istruzione.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando, valgono le norme contenute nel citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e quelle contenute nei decreti del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e 28 dicembre 1970, numero 1077.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° febbraio 1972.

p. *Il Ministro*: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1973
Registro n. 8, foglio n. 285

ALLEGATO I

Schema esemplificativo della domanda da redigere su carta da bollo da L. 500

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria Divisione VI ROMA

Il sottoscritto nato a (prov. di .) il residente in (prov. di .) via n. cap. (1), chiede di partecipare al concorso pubblico per esami ad un posto di curatore in prova presso dell'Università di (2), nel ruolo organico dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici universitari.

A tal fine lo scrivente dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di

c) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti; (3)

d) di essere in possesso del diploma di laurea in conseguito in data presso l'Università di ;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari, di trovarsi nella posizione di ;

f) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'articolo 127, lettera *d*) del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

g) di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto alla elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso

h) di eleggere ai fini del presente concorso preciso recapito al seguente indirizzo: Cap.

Data

(Firma .)

Autenticazione della firma

(1) Nel caso siano avvenuti cambi di residenza da meno di un anno indicare la o le precedenti residenze.

(2) Indicare uno solo dei concorsi elencati nell'art. 1 del presente bando.

(3) Nel caso contrario va fatta menzione specifica delle eventuali condanne penali riportate.

(3697)

MINISTERO DELLA DIFESA

Sostituzione di un membro della commissione esaminatrice del concorso per esami a cinquantaquattro posti di consigliere in prova.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto ministeriale 7 febbraio 1972, registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 1972, registro n. 19 Difesa, foglio n. 291 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 13 aprile 1972 con il quale è stato indetto un concorso per esami a cinquantaquattro posti di consigliere in prova nel ruolo organico del personale della carriera direttiva amministrativa della Difesa;

Visto il decreto ministeriale 21 ottobre 1972, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 1972, registro n. 72 Difesa, foglio n. 318, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso sopracitato, comprendente, tra gli altri, quale membro, il prof. Benedetti Giuseppe, incaricato di diritto civile presso l'Università di Perugia;

Atteso che il 4 e 5 dicembre 1972 hanno avuto luogo le prove scritte del concorso anzidetto;

Considerato che il predetto docente con lettera in data 19 dicembre 1972 ha rassegnato le dimissioni da membro della suddetta commissione esaminatrice per sopravvenuti nuovi incarichi professionali;

Considerata la necessità di sostituire il prof. Benedetti Giuseppe al fine di dare corso all'espletamento del concorso di cui trattasi;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale risulta modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417 e dalla legge 14 agosto 1971, n. 1031;

Decreta:

Articolo unico

Il decreto ministeriale 21 ottobre 1972, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 1972, registro n. 72 Difesa, foglio n. 318, con il quale venne nominata la commissione esaminatrice del concorso per esami a cinquantaquattro posti di consigliere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva amministrativa della Difesa, è modificato nel senso che il prof. Palermo Gianfranco, incaricato di istituzioni di diritto privato nell'Università di Cagliari, è nominato membro della predetta commissione esaminatrice, in sostituzione del prof. Benedetti Giuseppe.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 gennaio 1973

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1973
Registro n. 25 Difesa, foglio n. 267

(4036)

Commissione esaminatrice del concorso per la nomina di cento tenenti in servizio permanente effettivo del servizio sanitario ruolo ufficiali medici.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1972, registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1972, registro n. 25 Difesa, foglio n. 82, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina di cento tenenti in servizio permanente effettivo del servizio sanitario ruolo ufficiali medici;

Vista la legge 14 agosto 1971, n. 1031, con la quale sono state apportate modifiche agli articoli 4 — secondo, terzo e quarto comma — e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, in materia di compensi per la partecipazione a commissioni esaminatrici in pubblici concorsi;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso, per titoli ed esami, per la nomina di cento tenenti in servizio permanente effettivo del servizio sanitario ruolo ufficiali medici, indetto con decreto ministeriale 15 luglio 1972, citato nelle premesse, è costituita come segue:

Ten. gen. medico s.p.e. Parenti dott. Ugo, presidente;
Magg. gen. medico s.p.e. Musilli dott. Clemente, membro;
Magg. gen. medico s.p. a d. Arghittu prof. Cristino, libero docente, membro;
Col. medico s.p.e. Favuzzi prof. Enrico, libero docente, membro;
Ten. col. medico s.p.e. Sbarro dott. Benedetto, membro;
Magg. gen. medico s.p. a d. Pona dott. Gaspare, membro supplente;
Ten. col. medico s.p.e. Bruzzese prof. Edoardo, libero docente, membro supplente;
Direttore di sezione Iolis dott. Francesco, segretario senza diritto a voto.

Art. 2.

Al presidente, ai membri, al segretario saranno attribuiti i compensi previsti dalla legge 14 agosto 1971, n. 1031, citata nelle premesse.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 gennaio 1973

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1973
Registro n. 6, foglio n. 234

(4035)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco degli assistenti di radiologia e fisioterapia, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 5 gennaio 1972 che approva la graduatoria dei candidati che hanno superato l'esame regionale di idoneità ad assistente di radiologia e fisioterapia bandito con decreto ministeriale 9 ottobre 1969 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969;

Viste le documentate istanze dei sanitari in servizio di ruolo per la qualifica e la disciplina anzidetta presso gli enti ospedalieri alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Viste le documentate istanze dei sanitari che hanno conseguito la idoneità, nella qualifica e nella disciplina sopracitata, in concorsi espletati a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che occorre predisporre appositi elenchi, per la qualifica e la disciplina in questione, dei sanitari di cui sopra;

Visto l'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi in premessa illustrati sono predisposti, come segue, gli elenchi dei sanitari idonei a termini dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, secondo le indicazioni distintamente riportate a fianco di ciascun nominativo:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
1. Abruzzo Francesco	Paola - 13 gennaio 1930	si						
2. Accattatis Chalon D'Oranges Claudio	Aprigliano - 7 agosto 1934					si		
3. Acinapura Felicetta	Rocca Imperiale - 12 febbraio 1929		si					
4. Accomazzi Franco	Milano - 31 maggio 1931					si		
5. Alberti Contardo	Sanremo - 25 dicembre 1939	si						
6. Alessi Vincenzo	Vallelunga Pratameno - 24 novembre 1941	si						si
7. Allara Alessandro	Roma - 14 aprile 1939					si		
8. Allegri Piergiorgio	Ravenna - 15 marzo 1935						si	
9. Altafini Altafini Alberto	Mantova - 15 dicembre 1937					si		
10. Ambrogio Francesco	Avola - 11 aprile 1929	si						
11. Andreoli Paolo	Bologna - 2 ottobre 1939					si		
12. Andreotti Antonio	Ceregnano di Rovigo - 19 settembre 1932						si	
13. Antognini Giuseppe	Porto Recanati - 9 maggio 1930					si		
14. Apuzzo Franco	Bolzano - 21 ottobre 1938						si	
15. Arcangeli Giorgio	Roma - 22 marzo 1941	si						
16. Ardinghi Giuditta	Lucca - 27 giugno 1927					si		
17. Arena Giancarlo	Vercelli - 23 maggio 1936					si		
18. Ariano Michele	Torremaggiore - 21 marzo 1942					si		
19. Arlotta Ferdinando	Scilla - 8 marzo 1938						si	
20. Armaroli Luciano	Argelato - 22 dicembre 1941	si						
21. Ascanio Concetta	Catania - 4 febbraio 1940	si						si
22. Astegno Augusto	Savona - 14 marzo 1931					si		
23. Atti Gian Pietro	Ferrara - 21 gennaio 1940	si						
24. Atzori Armando	Terralba - 1° gennaio 1926				si			
25. Aulisi Aldo	Battipaglia - 12 novembre 1935					si		
26. Bagnoli Leonardo	Ancona - 3 novembre 1940						si	
27. Ballarin Mario	Ferrara - 13 agosto 1930					si	si	
28. Balli Mario	Modena - 9 giugno 1940					si		
29. Balzaretti Giorgio	Milano - 26 gennaio 1929		si					
30. Barbiera Giuseppe	Menfi - 19 dicembre 1928				si			
31. Barca Antonio	Francofonte - 7 dicembre 1939	si				si		
32. Baroncelli Giovanni	Brescia - 2 febbraio 1935		si					
33. Basile Costante	Avola - 8 gennaio 1940					si		
34. Beluffi Giampiero	Pavia - 28 aprile 1940	si						
35. Bergonzi Mario	Milano - 30 luglio 1939	si						
36. Bini Fabio	Parma - 26 giugno 1941					si		
37. Biscuola Giorgio	Frassinelle - 4 gennaio 1938	si						
38. Blone Giovanni	Pavia - 10 giugno 1936	si						

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938 n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
39. Boiocchi Marco	Pavia - 20 maggio 1943	si						
40. Boioli Faustino	Milano - 1° dicembre 1940	si						
41. Boroni Michele	Macerata - 16 aprile 1938					si		
42. Baschieni Giulio	Zogno - 11 giugno 1936					si		
43. Basso Enzo	Città S. Angelo - 17 febbraio 1932							si
44. Bellanova Bartolomeo	Ceglie Messapico - 13 aprile 1939					si		
45. Bellucci Giocondo	Gualdo Tadino - 30 giugno 1936					si		
46. Bellucci Mario	Perugia - 3 aprile 1930		si					
47. Benedetti Lino	Terrassa Padovana - 14 agosto 1937					si		
48. Bernardi Lorenzo	Marostica - 20 dicembre 1939					si		
49. Berri Luigi	Genova - 27 febbraio 1940					si		
50. Bertani Luciano	Domodossola - 3 marzo 1937						si	
51. Bertani Ferruccio	Cremona - 16 dicembre 1934					si		
52. Berti Giorgio	Forlì - 15 novembre 1939					si		
53. Bertoldi Marcello	Venezia - 27 febbraio 1933					si		
54. Bettini Francesco	Padova - 27 settembre 1937							si
55. Bianchini Gregorio	Roma - 1° dicembre 1923					si		
56. Bigazzi Gian Franco	Bologna - 7 febbraio 1931					si		
57. Biolcati Rinaldi Aroldo	Berra - 6 luglio 1930					si		
58. Biscarini Remo	Perugia - 3 luglio 1931						si	
59. Bisceglie Pier Luigi	Roma - 26 gennaio 1936		si					
60. Bocchi Roberto	Parma - 27 dicembre 1940					si		
61. Bock Enrico	Rieti - 21 gennaio 1941					si		
62. Bonadimani Flavio	Salizzole - 22 ottobre 1937					si		
63. Bonanno Nunzio	Pace del Mela - 10 febbraio 1939					si		
64. Bonara Mario Romano	Venezia - 16 aprile 1931					si		
65. Bonaventura Luciano	Roma - 21 giugno 1935	si						
66. Borghi Alessandro	Bologna - 11 marzo 1932					si		
67. Bosa Giovanni	Cittadella - 15 maggio 1932						si	
68. Bosco Adolfo	Asmara - 16 aprile 1941						si	
69. Botturi Marco Giovanni	Milano - 14 maggio 1941					si		
70. Bove Salvatore	Paola - 24 gennaio 1930	si						
71. Bovio Giovanni Dante	Sabaudia - 26 dicembre 1935					si		
72. Bozzetti Cesare	Legnano - 5 febbraio 1937					si		
73. Bozzetti Elio Massimo	Aosta - 2 maggio 1941	si						
74. Bravi Giovanni	Milano - 7 ottobre 1917		si					
75. Bressi Desdemona	Stromboli - 26 novembre 1918					si		
76. Brugaletta Nunzio	Ragusa - 2 dicembre 1936						si	
77. Brunelli Alberto	Falconara Marittima - 22 aprile 1933						si	
78. Brunelli Carlo	Ferrara - 15 dicembre 1932	si						
79. Bruschi Giuliano	Chiavari - 21 aprile 1940					si		
80. Bruzzi Leonida	Villimpenta - 26 dicembre 1929					si		
81. Bulckaen Adalberto	Lucca - 2 agosto 1936	si						
82. Bustacchini Gianfranco	Ravenna - 24 aprile 1939						si	
83. Busto Antonio	Napoli - 8 luglio 1936			si				
84. Cabassa Nino	Ferrara - 22 febbraio 1930					si		
85. Cabianca Francesco	Napoli - 18 febbraio 1940	si						
86. Cacciavillan Diego	Arzignano - 9 febbraio 1934					si		
87. Caffarra Attilio	Gualtieri - 6 febbraio 1925				si			
88. Cagnoni Giancarlo	Città della Pieve - 27 settembre 1934					si		
89. Caiazzo Giuseppe	Saluzzo - 23 maggio 1934						si	
90. Calabrese Giovanni Battista	Roma - 16 marzo 1935	si						
91. Calderone Mario	Bengasi - 4 gennaio 1936							si
92. Caligara Gian Carlo	Milano - 30 agosto 1927					si		
93. Calvisi Nina Maria Antonietta	Nuoro - 14 giugno 1937						si	
94. Cameli Giovanni	S. Benedetto del Tronto 22 aprile 1937	si						

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
95. Cammoranesi Luigi	S. Elpidio a Mare - 26 ottobre 1936					si		
96. Campaner Arturo	Ferrara - 11 settembre 1934	si						
97. Campari Pierfranco	Crema - 12 maggio 1939	si						
98. Canadeo Giovanni	Brindisi di Montagna - 1° dicembre 1925		si					
99. Cancemi Antonio	Napoli - 23 giugno 1932					si		
100. Canini Romeo	Viserba di Rimini - 13 giugno 1941	si						
101. Caporale Antonio	Roma - 26 giugno 1931					si		
102. Capolino Lucio	Formia - 3 luglio 1928					si		
103. Capozzi Andrea	Bari - 27 ottobre 1938	si						
104. Caputo Pasquale	Corato - 1° gennaio 1927		si					
105. Caravaglios Raffaele	Termeno - 22 agosto 1924							si
106. Cariello Fernando Antonio	Bitonto - 18 febbraio 1934	si						
107. Caradonna Salvatore	Trapani - 3 aprile 1938					si		
108. Cardillo Domenico	S. Teresa Riva - 16 dicembre 1929					si		
109. Cardini Enrico	Milano - 20 aprile 1936					si		
110. Cardona Piero	Asmara - 21 maggio 1937					si		
111. Caronia Natale	Palermo - 11 aprile 1939					si		
112. Carta Alberto Michele Giovanni	Oristano - 31 gennaio 1937						si	
113. Cartia Giacomo Salvatore	Gela - 2 marzo 1936							si
114. Casolo Filippo	Milano - 4 dicembre 1938					si		
115. Cassola Carlo	Pavia - 2 dicembre 1925	si						
116. Castellarin Tarcisio	Verona - 17 agosto 1929					si		
117. Cattogno Antonio Paolo	Alghero - 2 settembre 1942	si						
118. Cavaliere Pierluigi	Pisa - 2 luglio 1933	si						
119. Cavalletti Claudio	Roma - 27 settembre 1941	si						
120. Cavalletti Paolo	Roma - 2 marzo 1938	si						
121. Cavani Paolo	Castiglione del Lago - 21 marzo 1941	si						
122. Cecchetti Piero	Roma - 8 ottobre 1926		si					
123. Cellini Numa	Ripatransone - 8 novembre 1941						si	
124. Cerasuolo Francesco	Napoli - 19 luglio 1925		si					
125. Cerato Tullio	Venezia - 1° ottobre 1929					si		
126. Chabert Giancarlo	Riva - 4 giugno 1934	si						
127. Chiarelli Pietro	Spinazzola - 31 gennaio 1942			si				
128. Cima Luigi	Borgo Valsugana - 7 gennaio 1942							si
129. Cinotti Vincenzo	Viterbo - 4 dicembre 1941						si	
130. Cirinei Fabio	Roma - 13 gennaio 1933					si		
131. Cittadella Vigodarzere Alessandro	Bologna - 3 dicembre 1929					si		
132. Clementi Franco	Roma - 28 aprile 1932		si					
133. Colangeli Alfredo	Fabriano - 25 dicembre 1922					si		
134. Colombo Luigia	Busto Arsizio - 17 novembre 1938	si						
135. Colopi Leonardo	Neviano - 6 ottobre 1929					si		
136. Consiglio Giuseppe	Messina - 3 aprile 1936						si	
137. Console Michele	San Gregorio d'Ippona - 1° dicembre 1938						si	
138. Copelli Amedeo	Parma - 20 maggio 1941					si		
139. Cotroneo Giovambattista	Reggio Calabria - 4 gennaio 1932	si						
140. Cremona Giuseppe	Rodigo - 13 gennaio 1936					si		
141. Croce Fausto	Cavaria - 21 settembre 1941					si		
142. Cultrera Giuseppe	Noto - 17 novembre 1931							si
143. Cutroneo Bruno	Savona - 5 luglio 1937					si		
144. Dalla Palma Francesco	Castelfranco - 15 luglio 1941					si		
145. Dal Pozzo Giancarlo	Arezzo - 25 febbraio 1941	si						
146. Dal Pozzo Maurizio	Arezzo - 16 settembre 1942	si						

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
147. Damiani Sandro	Asmara 11 ottobre 1942					si		
148. Daniele Pasquale	S. Marco in Lamis 14 febbraio 1932					si		
149. Dasi Gabriele	Ferrara 27 aprile 1937			si				
150. De Cata Tommaso	Brescia 28 ottobre 1935	si						
151. De Florio Luigi	S. Marco in Lamis 7 gennaio 1941	si						
152. Del Favero Carlo	Forno di Canale 23 dicembre 1939	si						
153. Del Forno Gino	Parma 15 novembre 1917					si		
154. De Miranda Bruno	Napoli 30 settembre 1942	si						
155. De Paola Gennaro	Foggia 13 gennaio 1934	si						
156. De Paulis Fosco	L'Aquila 4 agosto 1940	si				si		
157. De Plano Angelo	Cagliari 24 febbraio 1928					si		
158. De Ritis Vincenzo	Napoli 21 aprile 1930					si		
159. De Rossi Giuseppe	Roma 29 marzo 1940	si						
160. De Santis Giovanni	Solofra 27 novembre 1938	si						
161. De Santis Roberto	Fano 3 aprile 1928		si					
162. De Simone Maria Adelaide	Roma 7 settembre 1938	si						
163. De Vecchi Alberto	Milano 26 febbraio 1936					si		
164. De Vicienti Angelo Raffaele	Mesagne 10 ottobre 1942					si		
165. De Vito Mario	Alessano 23 novembre 1939	si						
166. Di Costanzo Francesco	Nocera Inferiore 3 novembre 1941	si						
167. Di Fatta Domenico	Palermo 11 dicembre 1939	si						
168. Di Loreto Alberto	Rieti 12 aprile 1931			si				
169. Di Maggio Cosimo Carmelo	Sava 15 luglio 1943	si						
170. D'Isa Luigi	Cardito 15 marzo 1938	si						
171. Di Simone Aldo	Roma 5 febbraio 1939						si	
172. Dolffi Giuseppe	Pistoia 22 aprile 1914	si						
173. Donati Enzo	Recanati 1° dicembre 1932					si		
174. Dragani Antonio	Ortona 17 gennaio 1935	si						
175. Draghi Luigi	Venezia 7 maggio 1932					si		
176. Faccioli Fabio	Vergato 19 giugno 1931					si		
177. Falappa Pier Giorgio	Cingoli 2 maggio 1942	si						
178. Falchi Quintino	Macomer 8 gennaio 1928			si		si		
179. Falcone Giovanni	Bari 14 novembre 1929					si		
180. Fasciani Francesco	Nocera Inferiore 26 febbraio 1940	si						
181. Fatone Anna Maria	Montagnana 31 dicembre 1934					si		
182. Fella Vincenzo	Taranto 1° maggio 1934					si		
183. Feltrin Giampietro	Vicenza 21 febbraio 1941					si		
184. Ferrante Eugenio	Padova 29 agosto 1935			si				
185. Ferraris Roberto	Torino 19 agosto 1937						si	
186. Fiorentini Franco	Ferrara 22 dicembre 1941					si		
187. Flores D'Arcais Raimondo	Padova 30 ottobre 1939					si		
188. Foschi Sergio	Roma 16 giugno 1936	si						si
189. Franceschini Pergiorgio	Trento 12 ottobre 1933					si		
190. Frasca Paolo	Brescia 1° novembre 1938	si						
191. Frasson Francesco	Padova 28 febbraio 1941					si		
192. Frè Bruno	Sartirana Lomellina 17 aprile 1930							si
193. Frontali Arturo	Faenza 15 maggio 1934						si	
194. Furina Giuseppe	Taurianova 12 giugno 1936						si	
195. Gabriele Alfredo	Isola Liri 30 ottobre 1935	si						
196. Gaetani Bonifacio	Napoli 1° dicembre 1934	si						
197. Gaino Tommaso Maria	Acqui Terme 31 gennaio 1937					si		
198. Gallotti Cesare	Milano 26 agosto 1937					si		
199. Ganassini Giovanni Battista	Nogara 4 luglio 1934					si		
200. Gandini Sergio	Milano 29 gennaio 1932					si		

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938 n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
201. Gargiulo Ermenegilda	Torre Annunziata - 29 aprile 1929	si						
202. Gargiulo Gaspare Giuseppe Maria .	Torre Annunziata - 21 luglio 1938	si						
203. Garzia Luciano . . .	Barletta - 26 gennaio 1928					si		
204. Gatti Valerio . .	Avezzano - 2 marzo 1927						si	
205. Gattoni Aldo	Milano - 18 maggio 1923					si		
206. Gavalà Spiridione	Atene - 1° settembre 1929					si		
207. Gavazza Mario	Grana - 20 giugno 1924	si						
208. Gavelli Giampaolo	Forlì - 19 settembre 1938					si		
209. Gentile Domenico	Salerno - 30 luglio 1933					si		
210. Gentili Mauro	Trieste - 4 ottobre 1931					si		
211. Gervasio Antonio	Gottolengo - 23 novembre 1941						si	
212. Ghaleb Marlysa Alessandra . .	Verolanuova - 12 marzo 1929				si			
213. Ghio Martino	Genova - 19 settembre 1936					si		
214. Giacobini Enrico	Roma - 12 marzo 1943	si						
215. Giannini Salvatore . .	Palagonia - 25 gennaio 1929						si	
216. Giavelli Sandra . .	Milano - 1° maggio 1935					si		si
217. Giganti Gaetano	Licata - 16 aprile 1912							si
218. Giordani Gian Luigi	Bologna - 2 agosto 1942	si						
219. Giorgieri Francesco . . .	Bergamo - 17 luglio 1936					si		
220. Giovannini Giorgio	Novi di Modena - 11 novembre 1938					si		
221. Gitto Giuseppe	Milazzo - 14 aprile 1933							si
222. Giua Giovanni . .	Milano - 26 aprile 1936					si		
223. Giuberchio Carlo	Robbio - 16 aprile 1939	si						
224. Giuntini Claudio Nicola .	Firenze - 29 maggio 1936					si		
225. Gius Salviano	Trento - 25 giugno 1939	si						
226. Gori Mario Alberto . . .	Garessio - 9 marzo 1928					si		
227. Gortenuti Giacomo	Padova - 9 aprile 1941					si		
228. Gostner Paolo	Bolzano - 4 maggio 1938					si		
229. Grandinetti Giuseppe . . .	Sambuca di Sicilia - 25 settembre 1938	si						
230. Grani Massimo	Viterbo - 22 maggio 1940					si		
231. Grassi Ernesto	Alessandria - 18 maggio 1927					si		
232. Grasso Nicola	Manfredonia - 22 marzo 1937					si	si	
233. Graziani Claudio	Milano - 7 gennaio 1940	si						
234. Graziani Giorgio	Verona - 5 settembre 1941	si						
235. Greco Gianfranco	Bologna - 9 dicembre 1934					si		
236. Guercia Camillo	Lecce - 7 maggio 1938					si		
237. Guglielmi Bruno	Genova - 1° dicembre 1927					si		
238. Herman Antonio	Parigi - 23 febbraio 1920	si						
239. Imassi Gianfranco	Rosazza - 11 luglio 1937	si						
240. Iocca Giovanni	Chieti - 29 giugno 1936		si					
241. Iorizzo Cornelio	Villanova del Battista - 8 febbraio 1937					si		
242. Lavagni Silvani	Milano - 1° novembre 1938					si		
243. Leonardi Marco	Roma - 23 maggio 1944					si		
244. Leone Bartolo Meo	Trinitapoli - 27 agosto 1935	si						
245. Leone Giangiacomo . . .	Vercelli - 7 settembre 1941						si	
246. Licari Giacinto	Vicari - 20 giugno 1934	si						
247. Liotta Pietro	Palermo - 16 novembre 1937	si						
248. Lombardi Mariano	S. Cipriano - 24 agosto 1938	si						
249. Longo Italia Vittoria	Caltanissetta - 1° ottobre 1935					si		
250. Longoni Francesco	Seregno - 29 maggio 1935				si			
251. Lo Russo Gian Paolo	Palermiti - 21 settembre 1941					si		
252. Lostia Giuseppe	Bologna - 20 ottobre 1939					si		
253. Luisi Manlio	Rio Marina - 29 luglio 1931					si		
254. Lupattelli Luciano	Perugia - 3 novembre 1941					si		
255. Lupi Gianlupo	Roma - 2 marzo 1941	si						
256. Macchi Carlo	Venezia - 19 aprile 1939					si		

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938 n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
257. Madaro Aldo	Trieste - 17 marzo 1926					sì		
258. Maestri Quinto	Cesena - 30 dicembre 1921	sì						
259. Maffei Silvio	Domodossola - 13 dicembre 1937					sì		
260. Magi Diligenti Luigi	Roma - 14 luglio 1938	sì				sì		
261. Magnoni Giancarlo	Bondeno - 31 dicembre 1937					sì		
262. Mayer Lando	Milano - 12 ottobre 1933						sì	
263. Manara Mario	Genova - 9 dicembre 1935					sì		
264. Manca Antioco	Atzara - 18 aprile 1922							sì
265. Maribini Alberto	Faenza - 5 luglio 1938					sì		
266. Marangolo Maurizio	Napoli - 4 ottobre 1941						sì	
267. Marchi Bruno	Pordenone - 13 ottobre 1934		sì					
268. Marchi Donata	Gavoi - 10 giugno 1943						sì	
269. Marigo Alberto	Valdagno - 9 giugno 1939					sì		
270. Marin Gino	Vittorio Veneto - 15 maggio 1934					sì		
271. Marinosci Martino	Martina Franca - 28 gennaio 1928						sì	
272. Martignoni Riccardo	Torino - 19 novembre 1939					sì		
273. Mastroeni Giovanni	Messina - 27 marzo 1941					sì		
274. Matinati Pietro	Foligno - 23 aprile 1922			sì				
275. Mazzucato Fernando	Rovigo - 18 agosto 1932					sì		
276. Melcore Giuseppe	Melpignano - 3 giugno 1931						sì	
277. Melucci Ernesto	S. Angelo Fasanella - 25 marzo 1932	sì						
278. Menghi Enrico	La Spezia - 20 gennaio 1939					sì		
279. Merola Giuseppe	Curti - 5 luglio 1920					sì		
280. Mezzina Geremia	Bari - 21 marzo 1938						sì	
281. Milanesi Carlo	Mestre - 30 aprile 1942					sì		
282. Milani Franco	Milano - 14 ottobre 1935					sì		
283. Milano Andrea	Bologna - 23 febbraio 1937					sì		
284. Minutoli Anselmo	Messina - 21 aprile 1937					sì		
285. Misciasci Carlo Maria	Paola - 3 febbraio 1937	sì						sì
286. Misiani Vincenzo	Laureana di Borrello - 14 settembre 1938			sì				
287. Mombelli Luigi	Gallarate - 29 gennaio 1936	sì						
288. Monguidi Giuseppe	Parma - 28 settembre 1932					sì		
289. Monici Mario	Piubega - 8 maggio 1934					sì		
290. Montalbano Silvano	Palermo - 19 ottobre 1936					sì		
291. Montali Giuseppe	Jesi - 26 febbraio 1937					sì		
292. Morini Marcella	Cremona - 19 dicembre 1929					sì		
293. Montemaggi Giandomenico	Città di Castello - 7 aprile 1937						sì	
294. Moreschi Nicola	Milano - 27 marzo 1931		sì					
295. Musaio Michele	Brindisi - 9 maggio 1942	sì						
296. Muti Vittorio	Milano - 10 febbraio 1934						sì	
297. Narbone Nicolò	Canicattì - 25 aprile 1914							sì
298. Nastri Giuseppe	Milano - 4 marzo 1935					sì		
299. Natali Filippo	Corridonia - 27 agosto 1939					sì		
300. Nicolini Dilva	Zara - 5 febbraio 1940						sì	
301. Nicolò Antonio	Oppido Lucano - 16 marzo 1924					sì		
302. Nobile Rosario	Ragusa - 25 marzo 1940						sì	
303. Nocivelli Giampiero	Brescia - 9 novembre 1937					sì		
304. Noseda Luigi	Como - 25 ottobre 1934					sì		
305. Nuvolone Ugo	Novara - 3 giugno 1922					sì		
306. Nunzi Giancarlo	Castiglione del Lago - 4 dicembre 1940						sì	
307. Olcese Achille	Borno - 10 maggio 1921					sì		
308. Olivieri Giuseppe	Palermo - 15 luglio 1925					sì		
309. Oppici Franco	Parma - 9 gennaio 1923					sì		
310. Ortore Piergiorgio	Parma - 30 dicembre 1941					sì		
311. Pacetti Anna Maria	Prato - 6 maggio 1931					sì		
312. Paciulli Vincenzo	Bisceglie - 10 novembre 1929						sì	

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
313. Pagani Lorenzo	Milano - 28 luglio 1926					si		
314. Pagano Carlo .	Genova - 9 dicembre 1933		si					
315. Pagliari Franca . . .	Cremona - 24 settembre 1939					si		
316. Palmieri Piero . . .	Bologna - 27 febbraio 1932	si						
317. Papaianni Francesco . . .	S. Ferdinando di Rosarno - 23 febbraio 1935					si		
318. Parenti Roberto .	Prato - 31 luglio 1936	si						
319. Parisi Luigi . . .	Villarosa - 23 maggio 1938						si	
320. Passamonti Contardo .	Lodi - 2 maggio 1939					si		
321. Pastore Gualtiero	Borgomanero - 22 gennaio 1943					si		
322. Paternò Enrico	Isernia - 29 gennaio 1941	si						
323. Pazienza Matteo Francesco .	San Severo - 18 ottobre 1935						si	
324. Pedicelli Giovacchino . . .	Acquasanta - 22 luglio 1939	si						si
325. Pellecchi Giuseppe	Rottofreno - 21 agosto 1935					si		
326. Pelizza Aldo	La Spezia - 14 dicembre 1924					si		
327. Peracino Enrico	Torino - 6 marzo 1933	si						
328. Perricone Giuseppe	Vita - 3 novembre 1924							si
329. Pesce Bruno	Roma - 8 aprile 1930						si	
330. Pezzi Alberto	Bologna - 22 maggio 1933					si		
331. Piccini Daniele	Cologna Veneta - 22 giugno 1935		si					
332. Piccolo Stefano	Suvereto - 26 luglio 1938	si						
333. Pietrafitta Francesco	Mazzarrà Sant'Andrea - 24 giugno 1933							si
334. Piga Vincenzo	Decimomannu - 14 agosto 1926						si	
335. Pinna Giuseppe	Viareggio - 25 aprile 1941	si						
336. Pinto Raffaele	Salerno - 18 aprile 1941							
337. Pistocchi Giovanni Francesco . .	Ferrara - 5 dicembre 1933			si		si		
338. Pistoni Ferruccio	Roma - 23 agosto 1939	si						
339. Pitrone Pietro Rosario	S. Pier Niceto - 12 gennaio 1936	si						
340. Pittoni Pansa Giovanni	Roma - 9 novembre 1930	si						
341. Podestà Anna Maria	Chiavari - 4 gennaio 1934					si		
342. Politi Guido	Castroreale Terme - 27 gennaio 1943					si		
343. Polizzi Antonino	Misilmeri - 16 dicembre 1939	si						
344. Polotti Sante	Lumezzane - 27 ottobre 1934	si						
345. Pompei Guglielmi	Corridonia - 1° febbraio 1938					si		
346. Ponzano Cristoforo	Alessandria - 18 settembre 1924						si	
347. Pozzetti Erio	S. Giacomo delle Segnate - 18 settembre 1928					si		
348. Pozzoli Pietro	Gorizia - 14 ottobre 1939						si	
349. Poy Carlo	Palazzolo Vercellese - 20 agosto 1934	si						
350. Prattichizzo Leonardo	San Severo - 13 gennaio 1935				si			
351. Pruni Roberto	Bologna - 30 settembre 1941					si		
352. Putti Raffaele .	Roma - 7 settembre 1929					si		
353. Quercia Giuseppe	Cittadella - 28 febbraio 1931					si		
354. Raciti Carmelo	Catania - 12 ottobre 1940	si						
355. Raja in Bazzi Gigliola	Palermo - 31 maggio 1920					si		
356. Radessi Paolo	Mattuglie - 17 giugno 1940					si		
357. Rea Raffaele . . .	Napoli - 19 aprile 1940	si						
358. Renda Francesco	Perugia - 27 novembre 1942	si						
359. Renon Luigi	Perugia - 30 marzo 1926	si						
360. Ricci-Maccarini Paolo	Rimini - 28 ottobre 1939						si	
361. Ricci Giovanni	Alessandria - 13 settembre 1941					si		
362. Ricciardi Nunziato	Ucria - 8 ottobre 1940					si	si	si
363. Richiello Antonio	Napoli - 28 giugno 1930						si	
364. Riggio Stefano	Jesi - 31 marzo 1941					si		
365. Rinaldi Giulio	Roma - 7 gennaio 1920				si			

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
366. Ripoli Giancarlo	Barga - 18 settembre 1934					si		
367. Riveruzzi Roberto	Terni - 19 agosto 1938						si	
368. Riviello Mario	Napoli - 8 giugno 1935					si		
369. Rizzi Anna Maria	Milano - 8 dicembre 1934					si		
370. Rodari Antonio	Milano - 4 ottobre 1938	si						
371. Rodighiero Guido	Grenade - 16 marzo 1930		si					
372. Romagnoli Nicola	Civitanova Marche - 17 marzo 1938						si	
373. Romani Francesco	Venezia - 31 luglio 1939					si		
374. Romano Agostino Giuseppe	S. Sostene - 19 marzo 1935	si						
375. Rosa Marco	Genova - 17 giugno 1937					si		
376. Rottino Giuseppe	Patti - 8 ottobre 1932						si	
377. Ruocco Nicola	Cerignola - 11 agosto 1938						si	
378. Runza Giuseppe	Pachino - 17 febbraio 1926					si		
379. Russo Gaetano	Padova - 8 aprile 1939	si						
380. Sabbieti Mario Secondo	Camerino - 25 novembre 1937							si
381. Salerno Carmine	Roccadaspide - 24 luglio 1936			si				
382. Salentinich Giuseppe	Crotone - 3 ottobre 1937	si						
383. Salti Cesare	Parma - 7 settembre 1930	si						
384. Salvolini Ugo	Ancona - 3 novembre 1941		si					
385. Sandri Emilio Luigi	Mogliano Veneto - 24 dicembre 1935					si		
386. Sanguineti Michele	Genova - 30 maggio 1933		si					
387. Sanna Giovanni Andrea	Sassari - 24 luglio 1925			si				
388. Santini Giovanni Maria	Cesena - 7 marzo 1935					si		
389. Sartoni-Galloni Sandro	Bologna - 19 novembre 1939					si		
390. Sarnelli Beniamino	Giuliano - 3 aprile 1925					si		
391. Saya Francesco	Messina - 27 dicembre 1928	si						
392. Scaglione Pietro	Bologna - 12 gennaio 1942	si						
393. Scandariato Dino	Calatafimi - 1° settembre 1925	si						si
394. Scapati Carmelo	Mottola - 26 giugno 1934						si	
395. Scappini Giovanni	Lazise - 20 aprile 1928					si		
396. Scipioni Elio	Roma - 15 settembre 1926	si						
397. Scopinaro Giovanni	Udine - 28 agosto 1943					si		
398. Secchi Bruno	Milano - 24 ottobre 1940	si						
399. Sfondrini Giuseppe	Bolzano - 24 maggio 1939	si						
400. Sgarzi Angelino	Molinella - 23 aprile 1930					si		
401. Sicurella Nicolò	Adrano - 25 marzo 1937						si	
402. Sinigaglia Paolo	Vicenza - 12 settembre 1939					si		
403. Solarino Giovanni	Catania - 11 ottobre 1941					si		si
404. Soro Giorgio Bernardo	Chiesa Valmalenco - 7 febbraio 1934						si	
405. Sortino Giuseppe	Villafranca Sicula - 26 ottobre 1934	si						si
406. Spampinato Francesco	Catania - 4 giugno 1942	si						
407. Speranza Massimo	Avellino - 7 febbraio 1936						si	
408. Stasi Francesco Antonio	Canosa - 5 gennaio 1937					si		
409. Stranieri Vincenzo	Cerignola - 6 febbraio 1929					si		
410. Stringhi Mario	Canicattì - 30 agosto 1934					si	si	
411. Tafuri Gaetano	Catania - 1° gennaio 1941	si						

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
412. Tagliatti Edgardo	Codigoro - 3 ottobre 1933						si	
413. Tallarico Vincenzo	Scigliano - 24 gennaio 1923						si	
414. Tassoni Umberto	Medicina - 30 marzo 1940	si						
415. Temporelli Aurelio	Ciriè - 9 giugno 1936		si					
416. Terzi Maria Isabella	Chiavari - 28 giugno 1930					si		
417 Tondinelli Sergio	Roma - 23 novembre 1927					si		
418. Tordiglione Michele	Napoli - 8 gennaio 1940	si						
419. Torsello Giovanni	Gallipoli - 12 marzo 1940						si	
420. Tortora Maurizio	Napoli - 25 settembre 1933					si	si	
421. Tumino Salvatore	Ragusa - 21 dicembre 1938						si	
422. Tunesi Giuseppe	Brescia - 11 dicembre 1933		si					
423. Turtulici Vincenzo	Comiso - 16 aprile 1927						si	si
424. Uglietti Angelo	Novara - 14 gennaio 1932					si		
425. Urbani Luigi	Valdagno - 23 maggio 1934					si		
426. Urigo Antonio	Sassari - 22 giugno 1937	si					si	
427. Valentini Vito	Urbino - 17 luglio 1938	si						
428. Vaccari Giancarlo	Montebelluna - 18 gennaio 1931					si		
429. Vagli Paolo	Careggine - 22 agosto 1933							si
430. Venetucci Antonio	Baragiano - 7 novembre 1934	si						
431. Venezia Giuseppe	Iglesias - 11 gennaio 1940						si	
432. Venier Dosolina	Azzano Decimo - 17 aprile 1921					si		
433. Verdi Mario	Piacenza - 16 settembre 1934					si	si	
434. Veroli Luigi	Villa S. Martino di Lugo - 2 dicembre 1925						si	
435. Viglietta Giuseppe	Ancona - 25 agosto 1939	si						
436. Villa Venzano Giuseppe	Genova - 26 luglio 1925					si		
437. Vio Stelio	Venezia - 21 ottobre 1937					si		
438. Vismara Enrico	Milano - 25 dicembre 1933					si		
439. Vita Calogero	Palermo - 21 febbraio 1926					si		
440. Vitale Vincenzo	Comiziano - 4 dicembre 1939	si						
441. Vitale Vito	Genova - 12 gennaio 1940					si		
442. Vivaldi Domenico	Taggia - 26 gennaio 1938						si	
443. Vizzardelli Augusto	Viterbo - 20 agosto 1935						si	
444. Volterrani Fabio	Siena - 25 luglio 1940	si						
445. Zacché Ettore	Genova - 22 maggio 1935					si		
446. Zaltron Dario	Schio - 22 agosto 1939					si		
447. Zanetti Angelo	Bologna - 14 marzo 1941	si						
448. Zanini Emilio	Temù - 30 gennaio 1936					si		
449. Zavarise Flavio	Verona - 11 ottobre 1923					si		
450. Zoli Paolo	Ravenna - 11 aprile 1940						si	
451. Zorzi Franco	Adria - 30 maggio 1931					si		

Art. 2.

I sanitari di cui all'art. 1 possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di assistenti di radiologia e fisioterapia, che saranno banditi dalle amministrazioni ospedaliere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 febbraio 1973

Il Ministro: Gaspari

(2759)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Rinvio delle prove scritte del concorso a quindici posti di ispettore nel ruolo della carriera di concetto dell'ispettorato del lavoro, riservato a periti industriali per gli uffici del Piemonte.

Le prove scritte del concorso a quindici posti di ispettore nel ruolo della carriera di concetto dell'ispettorato del lavoro, riservato a periti industriali per gli uffici del Piemonte, indetto con decreto ministeriale 5 dicembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 23 febbraio 1973, a causa di sopravvenute nuove esigenze sono rinviate alle ore 8 dei giorni 19 e 20 maggio 1973 e si effettueranno presso il Politecnico di Torino, corso Duca degli Abruzzi n. 24.

(5799)

REGIONE TOSCANA

Graduatoria generale del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Lucca

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto del veterinario provinciale di Lucca n. 5134 del 15 dicembre 1971 con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di un posto di veterinario condotto presso il consorzio veterinario fra i comuni di Altopascio - Montecarlo e Porcari;

Visti i successivi decreti del veterinario provinciale di Lucca n. 5389 del 31 marzo 1972 e n. 141 del 31 maggio 1972 con i quali si è provveduto, ai sensi di legge, alla nomina della commissione giudicatrice del concorso in parola;

Visti gli atti prodotti e la graduatoria formulata dalla commissione stessa e riscontrata la regolarità delle operazioni concorsuali effettuate;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Visto l'art. 4 della legge regionale 5 giugno 1972, n. 11:

A voti unanimi;

Delibera:

Di approvare la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso di cui in premessa, così come è stata formulata dalla commissione giudicatrice:

1. Vitali Morando	punti	70,950
2. Signorini Celestino	»	68,890
3. Fedi Mauro .	»	61,150
4. Menchetti Giovanni	»	60,400
5. Sampieri Giuseppe Ubaldo	»	59,373
6. Graziani Livio	»	56,000
7. Brughiera Massimo	»	53,000
8. Ciocchetti Mario .	»	43,000

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del veterinario provinciale di Lucca e dei comuni interessati.

Il presidente: LAGORIO

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la propria delibera in data odierna con la quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso per il conferimento di un posto di veterinario condotto presso il consorzio veterinario fra i comuni di Altopascio - Montecarlo e Porcari;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Visto l'art. 4 della legge regionale 5 giugno 1972, n. 11;

A voti unanimi;

Delibera:

Il dott. Vitali Morando, classificatosi primo nella graduatoria del concorso di cui alle premesse è dichiarato vincitore del concorso stesso.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Lucca e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del veterinario provinciale di Lucca e dei comuni interessati.

(3681) *Il presidente*: LAGORIO

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Reggio Calabria

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 737/71 del 23 aprile 1971 con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Reggio Calabria;

Visti i verbali rassegnati dalla commissione giudicatrice del concorso suddetto e riconosciutane la regolarità;

Ritenuto, pertanto, di poter approvare i lavori concorsuali dai quali risulta che al concorso di che trattasi ha partecipato un solo concorrente;

Visti il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il seguente candidato è dichiarato idoneo nel concorso indicato in premessa:

Costa Ferdinando . . . . punti 45,868

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del veterinario provinciale ed a quello dei comuni interessati.

Reggio Calabria, addì 6 marzo 1973

Il veterinario provinciale: TALLARICO

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 866 in data 6 marzo 1973 con il quale sono stati approvati i verbali relativi alle operazioni di espletamento del concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Reggio Calabria;

Considerato che solo il dott. Ferdinando Costa ha conseguito l'idoneità nel concorso sopra citato;

Ritenuto dover procedere all'assegnazione della condotta veterinaria in relazione all'indicazione delle sedi espresse nella domanda di ammissione al concorso di che trattasi;

Viste le disposizioni di legge vigenti in materia;

Decreta:

Il dott. Ferdinando Costa è dichiarato vincitore della condotta veterinaria del comune di Palmi.

Il presente decreto sarà pubblicato a norma di legge.

Reggio Calabria, addì 6 marzo 1973

Il veterinario provinciale: TALLARICO

(4791)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.